



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

Approvato con deliberazione consiliare n.8 del 28.01.1999

Modificato con deliberazione consiliare n.33 del 14.03.2000

Modificato con deliberazione consiliare n.15 del 09.03.2001

Modificato con deliberazione consiliare n.20 del 10.03.2008



Titolo I - Disposizioni generali	2
Art.1 - Oggetto del regolamento	2
Art.2 - Ambito di applicazione.....	2
Art.3 - Soggetto attivo.....	3
Art.4 - Soggetto passivo	3
Art.5 - Presupposto dell'imposta	3
Art.6 - Definizione di fabbricato	3
Art.7 - Definizione di abitazione principale.....	3
Art.8 - Definizione di area fabbricabile	4
Art.9 - Definizione di terreno agricolo	4
Titolo II - Dichiarazioni, denunce e versamenti	4
Art.10 - Dichiarazione e denunce	4
Art.11 - Versamenti	5
Titolo III - Determinazione della base imponibile e aliquote	5
Art.12 - Base imponibile	5
Art.13 - Aliquote	6
Titolo IV - Detrazioni, riduzioni, agevolazioni, esenzioni e esclusioni	7
Art.14 - Detrazioni e riduzioni.....	7
Art.14/bis - Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	7
Art.15 - Agevolazioni	8
Art.16 - Esenzioni	8
Art.17 - Esclusioni.....	8
Titolo V - Controllo e verifica.....	8
Art.18 - Controllo e verifica	8
Art.19 - Liquidazione e accertamento	9
Art.20 - Rimborsi	9
Titolo VI - Norme sanzionatorie.....	9
Art.21 - Sanzioni amministrative.....	9
Art.22 - Interessi	9
Art.23 - Autotutela.....	9
Titolo VII - Disposizioni finali.....	10
Art.24 - Funzionario Responsabile	10
Art.25 - Attribuzione compensi incentivanti per recupero evasione	10
Art.26 - Rinvio.....	10
Art.27 - Entrata in vigore	10

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.li 52 e 59 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), integrandone la specifica normativa e con lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di liquidazione e di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo;

Art.2 - Ambito di applicazione

L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Art.3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota di parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.
3. Nel caso delle variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art.4 - Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietari di immobili ovvero titolari, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 58 del D.L.vo 446/97, anche se non residenti nel territorio dello Stato.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto di locazione finanziaria.

Art.5 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.6 - Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita, Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a 10 KW mensili per l'energia elettrica ed a mc. 5 mensili per l'acqua potabile.

Art.7 - Definizione di abitazione principale

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo, salvo prova contraria, ha la sua residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lvo. 504/1992 così come modificato dalla Legge 27/12/2006 n. 296.
2. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l'anno impositivo, l'Amministrazione può riservare la stessa aliquota per le abitazioni principali, a condizione che l'utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora. L'uso gratuito dell'abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell'imposta redatta in conformità ad apposito

modulo predisposto dall'ufficio, da presentare entro il termine del versamento del saldo ICI. Tale certificazione vale fino a successiva variazione.

3. Le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado potranno beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa in caso di abitazione principale a condizione che i soggetti passivi (o il soggetto passivo), non usufruiscano già della detrazione per abitazione principale in cui risiedono.

4. E' equiparata all'abitazione principale la pertinenza destinata in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritta in catasto, nella categoria C6 e C7.

Art.8 - Definizione di area fabbricabile

1. Area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art.9 - Definizione di terreno agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc., esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli articoli 2082 e 2083 c.c..

Titolo II - Dichiarazioni, denunce e versamenti

Art.10 - Dichiarazione e denunce

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti o esclusi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione, sull'apposito modulo messo a disposizione dal comune.

2. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non siano verificate variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, sull'apposito modulo.

3. I soggetti passivi devono comunicare al comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, modificazioni di detrazioni e riduzioni per gli immobili siti nel territorio del comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine indicato al comma 1).

4. Le dichiarazioni devono essere presentate al comune e sono ritenute valide anche se inviate a mezzo di raccomandata semplice, purchè contengano tutti i dati, elementi e notizie previste negli appositi modelli.

5. Le dichiarazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari a condizione che siano indicati l'intero valore dell'immobile e le generalità di tutti.

6. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.n. 504/92.

7. Nell'attività di liquidazione e accertamento, la comunicazione effettuata dal contribuente a seguito di richiesta di elementi da parte dell'Ufficio è da ritenere come denuncia ai fini dell'adeguamento della posizione impositiva del soggetto medesimo a condizione che contenga gli elementi identificativi dell'immobile.

Art.11 - Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta, nei termini previsti dal comma 2) dell'art. 10 del D.Lgs.504/92 e successive modificazioni, direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamenti sull' apposito conto corrente postale intestato a "Comune di Fucecchio - Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)", utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente.

2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

3. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 4, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il Sindaco, previa istruttoria, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.

5. Su specifica richiesta del contribuente in presenza di accertate condizioni economiche di particolare disagio, il Funzionario, previ criteri da stabilire dalla Giunta comunale, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate e comunque entro la prima scadenza dell'anno successivo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a £. 5.000=

Titolo III - Determinazione della base imponibile e aliquote

Art.12 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili definiti agli artt. 6, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con decreti del Ministero delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti

nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati dal comma precedente non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5) dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli che verranno annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale entro il termine di approvazione del bilancio.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett.c), d) ed e), della legge n. 457 del 5.8.1978, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5 comma 6) del dlgs. 504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo 13.

6. bis - Ricorrendo la situazione di cui al precedente comma, il proprietario è tenuto, al momento dell'avvio dei lavori, a presentare all'Ufficio una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97, così come pure a comunicarne la fine degli stessi. Rimane comunque l'obbligo di presentazione della denuncia o comunicazione, conformemente alle altre variazioni.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del dlgs n. 504/92.

8. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1.6.1939 n.1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5 comma 2) del D.Lgs.504/92;

Art.13 - Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, l'organo competente, stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo, ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo IV - Detrazioni, riduzioni, agevolazioni, esenzioni e esclusioni

Art.14 - Detrazioni e riduzioni

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma annualmente stabilita con la deliberazione di cui al precedente art.13 in conformità ai commi 2 e 3 dell'art.8 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall'art.58 del D.lgs.15.12.1997 n.446, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

2. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento potranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

3. La detrazione di cui al comma 1) del presente articolo si applica altresì:

- a) gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati;
- b) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- c) alle abitazioni dei custodi, come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di procedura civile.

4. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.L. vo 30.12.1992 n. 504, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art.14/bis - Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata:

- a) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97;

4. La richiesta della perizia o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o comunque entro la rata di acconto per l'anno impositivo. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate;

5. Il proprietario è obbligato a dare comunicazione della fine dei lavori entro 30 giorni dalla stessa, rimanendo subordinato alla presentazione della denuncia o comunicazione, conformemente alle altre variazioni.

Art.15 - Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal comune contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni.

Art.16 - Esenzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 comma 1) del decreto legislativo n. 504/92 e dall'art. 59 comma 1) lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono esenti:
a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali;
a/bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. I fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art.17 - Esclusioni

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:

- a) i terreni incolti o abbandonati o sui quali non si esercita l'attività agricola secondo i criteri di imprenditorialità (art. 2135 del Codice civile).
- b) i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura;
- c) i terreni, compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati ad aree fabbricabili.

Titolo V - Controllo e verifica

Art.18 - Controllo e verifica

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3), del dlgs 504/92.

3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R..

Art.19 - Liquidazione e accertamento

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il Comune provvede alla notifica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

2. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 18 il comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione ai sensi dell'art. 11 comma 1), del dlgs n. 504/92.

3. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia o comunicazione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11, dlgs 504/92.

4. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del D.L. 19.6.1997 N. 218.

Art.20 - Rimborsi

1. Il comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora, su sua richiesta, l'ufficio competente (il catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella presunta dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal c. 4, art. 5, dlgs 504/92. sulle somme liquidate sono calcolati gli interessi previsti dalle norme in vigore relative agli anni ai quali si riferisce il rimborso.

2. Dispone inoltre il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare nei termini previsti dai commi 1 e 2, art. 13, dlgs 504/92, delle somme versate e non dovute dal contribuente stesso. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'art. 13, dlgs 504/92.

Titolo VI - Norme sanzionatorie

Art.21 - Sanzioni amministrative

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente Regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1998.

2. La maggiorazione del 20% prevista dall'art.11 comma 1) ultimo periodo del D.Lgs.504/92 si applica solo se la rendita attribuita supera oltre il 100% quella dichiarata.

Art.22 - Interessi

1. Sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella misura percentuale prevista dalle norme in vigore relative all'anno di contestazione dell'infrazione.

2. Per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18.05.1999 ai sensi dell'art.13 comma 4) della legge 13.05.1999 n.133, sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali. Tali misure si applicano anche ai rimborsi.

Art.23 - Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'imposta o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.L.gs. 15.12.1997 n.

446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto anche dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta
- e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Titolo VII - Disposizioni finali

Art.24 - Funzionario Responsabile

1. Il dirigente o il responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente o del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art.25 - Attribuzione compensi incentivanti per recupero evasione

1. Al personale addetto all'attività di gestione e controllo dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti compensi incentivanti determinati dalla giunta comunale in misura percentuale sul maggiore gettito definitivamente accertato (entrate derivate direttamente dalla emanazione di avvisi di liquidazione od accertamento comprese le somme pagate a titolo di sanzioni ed interessi).

2. Il compenso incentivante di cui al comma precedente non esclude la previsione di altri progetti finalizzati per il servizio entrate, remunerati secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Art.26 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente e espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art.27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2000.